

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 94/2009****dell'8 luglio 2009****che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, e il protocollo 37**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo di seguito «l'accordo», in particolare gli articoli 86, 98 e 101,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2008 del 4 luglio 2008 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 del 30 giugno 2009 <sup>(2)</sup>.
- (3) La partecipazione dell'Islanda e della Norvegia ai programmi GNSS europei (EGNOS e Galileo) sulla base dell'accordo è nell'interesse reciproco delle parti contraenti.
- (4) I programmi GNSS europei (EGNOS e Galileo) hanno notevole importanza per l'Islanda e la Norvegia, i cui territori e aree oceaniche sono situati ad alte latitudini.
- (5) L'Islanda e la Norvegia sono interessate a tutti i servizi di Galileo, compreso il servizio pubblico regolato.
- (6) È opportuno tener conto degli accordi tra la Comunità europea e l'Islanda e la Norvegia, rispettivamente, sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.
- (7) Le parti contraenti riconoscono l'intenzione della Commissione europea di proporre politiche e modalità operative per disciplinare l'accesso al servizio pubblico regolamentato e di sviluppare ulteriormente le misure volte a proteggere, controllare e gestire i beni, le informazioni e le tecnologie sensibili dei programmi GNSS europei in caso di interferenze, usi impropri, tentativi ostili o proliferazione indesiderata.
- (8) L'Islanda e la Norvegia ribadiscono la loro intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nelle rispettive giurisdizioni, misure che garantiscano un grado di sicurezza e di protezione equivalente a quello dell'Unione europea.
- (9) La Norvegia ha partecipato alle fasi di definizione e sviluppo di Galileo tramite l'Agenzia spaziale europea e il programma quadro della Comunità per la ricerca e lo sviluppo.
- (10) La Norvegia partecipa in qualità di osservatore al comitato del programma GNSS dal 2008 e al comitato di sicurezza di Galileo dal 2002.
- (11) Dal luglio 2008 sono in vigore cambiamenti riguardanti la gestione, il finanziamento e la proprietà dei programmi GNSS europei.
- (12) All'occorrenza, le parti contraenti possono concordare principi di cooperazione supplementari per disciplinare settori specifici non contemplati dalla presente decisione.
- (13) È opportuno tenere debitamente conto degli obblighi delle parti contraenti a norma del diritto internazionale.

<sup>(1)</sup> GU L 280 del 23.10.2008, pag. 34.<sup>(2)</sup> GU L 232 del 3.9.2009, pag. 40.

- (14) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo al fine di integrare il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite <sup>(1)</sup>, rettificata nella GU L 6 dell'11.1.2007, pag. 10.
- (15) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo al fine di integrare il regolamento (CE) n. 1942/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite <sup>(2)</sup>.
- (16) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo al fine di integrare il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) <sup>(3)</sup>.
- (17) È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2009. A causa di problemi economici, tuttavia, la partecipazione dell'Islanda ai programmi GNSS dovrebbe essere temporaneamente sospesa.
- (18) Considerata la partecipazione ininterrotta della Norvegia alle fasi di definizione e sviluppo di Galileo e perché possa partecipare a pieno titolo anche alla fase costitutiva, la Norvegia contribuirà finanziariamente all'impegno dell'UE iscritto in bilancio per i programmi GNSS per l'esercizio 2008.
- (19) Per il buon funzionamento dell'accordo, occorre estendere il suo protocollo 37, in modo tale che includa il comitato scientifico e tecnico e il comitato per la sicurezza e la protezione del sistema istituiti dal consiglio di amministrazione a norma del regolamento (CE) n. 1321/2004, e modificare il protocollo 31 al fine di specificare le procedure di associazione con questi comitati,

DECIDE:

#### Articolo 1

L'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

1) il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«a) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all'Autorità di vigilanza del sistema globale di radionavigazione via satellite, ("l'Autorità"), istituita dal seguente atto comunitario:

— **32004 R 1321**: regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1), rettificata nella GU L 6 dell'11.1.2007, pag. 10, modificato da:

— **32006 R 1942**: regolamento (CE) n. 1942/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 18).

b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione, al comitato scientifico e tecnico e al comitato per la sicurezza e la protezione del sistema dell'Autorità.

<sup>(1)</sup> GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 367 del 22.12.2006, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

- d) L'Autorità è dotata di personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.
- e) Gli Stati EFTA applicano all'Autorità il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
- f) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei diritti politici possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.
- g) Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3, si applica al presente paragrafo.
- h) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Autorità riguardante gli Stati EFTA.
- i) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.
- j) Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.»;
- 2) dopo il paragrafo 8, è inserito il paragrafo seguente:
- «8 bis a) A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto comunitario:
- **32008 R 0683**: regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).
- b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.
- Inoltre, in base all'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), la Norvegia contribuisce con un importo di 20 114 000 EUR per l'esercizio 2008, che dovrà essere pagato per metà entro il 31 agosto 2012 e per l'altra metà entro il 31 agosto 2013, da includere nella richiesta di fondi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.
- c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).
- Fatto salvo quanto precede, la partecipazione degli Stati EFTA ai comitati comunitari che assistono la Commissione europea per gli aspetti specifici di sicurezza delle attività di cui alla lettera a), può essere oggetto di modalità distinte da concordare fra gli Stati EFTA e la Commissione europea. Tali modalità devono contribuire a una tutela coerente dei dati, delle informazioni e delle tecnologie dei programmi GNSS europei nella Comunità europea e negli Stati EFTA e all'osservanza degli impegni internazionali delle parti contraenti in questo settore.
- d) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.
- e) Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del comitato misto SEE.»;

3) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«La valutazione e i grandi orientamenti delle attività nell'ambito dei programmi quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico di cui ai paragrafi 5, 8 bis, 9 e 10 sono disciplinati dalla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo.»

#### *Articolo 2*

Nel protocollo 37 dell'accordo (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) sono aggiunti i seguenti punti:

«30. Comitato scientifico e tecnico [regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio].

31. Comitato per la sicurezza e la protezione del sistema [regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio].»

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

#### *Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2009.

*Per il Comitato misto SEE*

*La presidente*

Oda Helen SLETNES

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.